



COMUNE DI ASSISI



*Assisi Patrimonio Mondiale*

VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO DI  
INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA  
INDUSTRIALE DI S. MARIA DEGLI ANGELI

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

COMMITTENTE:


COMUNE DI ASSISI

LOCALITÀ:

COMUNE DI ASSISI

S. MARIA DEGLI ANGELI

DICEMBRE 2010



1994 **STUDIO BAGLIONI** INGEGNERIA DEL TERRITORIO

CODICE ELABORATO CDA PZI U03 NTA D 12-10

## SOMMARIO

---

Art.1 - Oggetto del piano .....	3
Art.2 - Elementi del piano.....	3
Art.3 - Indici-parametri-distacchi-quote di imposta .....	4
Art.4 - Programma di attuazione del p.p.e.....	5
Art.5 - Opere di urbanizzazione primaria .....	6
Art.6 - Destinazione delle aree .....	6
Art.7 - Lotti da edificare .....	6
Art.8 - Lotti già edificati da completare.....	7
Art.9 - Lotti con edifici già esistenti in contrasto con la destinazione di zona. ....	8
Art.10 - Altri edifici esistenti.....	9
Art.11 - Lotti destinati a servizi .....	9
Art.12 - Destinazione d'uso .....	10
Art.13 - Verde privato.....	10
Art.14 - Infrastrutture viarie.....	11
Art.15 - Aree a verde pubblico .....	11
Art.16 - Accessi e recinzioni dei lotti.....	11
Art.17 - Alberate nell'interno della zona industriale. ....	12
Art.18 - Aree di rispetto delle strade statali e provinciali. ....	12
Art.19 - Smaltimento acque .....	13
Art.20 - Allaccio alle reti di pubblici servizi – impianti antincendio.....	13

# TITOLO I° - PARTE GENERALE

---

## ART. 1 - OGGETTO DEL PIANO

Oggetto della Variante al Piano Particolareggiato Esecutivo (P.P.E.) approvato con DCC n° 90 del 10/06/2002 e successiva variante di assestamento approvata con DCS n° 98 del 20/04/2006 di cui alle presenti Norme è la Zona per attività produttive in Loc. S. Maria degli Angeli, così come individuate nel vigente P.R.G.

## ART. 2 - ELEMENTI DEL PIANO

Il piano, in conformità con quanto dettato dalla legge regionale in vigore, si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- Tav.1a - Stralcio P.R.G. (1:5000)
- Tav. 1 - Planimetria catastale con piano particellare (1:2000)
- Tav. 2 - Planimetria stato attuale – opere realizzate (1:2000)
- Tav.3a - Planimetria delle previsioni di piano appr. DCS. n°98 del 20/04/2006 (1:2000)
- Tav.3b - Planimetria delle previsioni di piano (1:2000)
- Tav. 4 - Planimetria delle opere di urbanizzazione – Viabilità e fermate servizio di trasporto pubblico (1:2000)
- Tav. 5 - Planimetria delle opere di urbanizzazione – Fognature e raccolta rifiuti (1:2000)
- Tav. 6 - Planimetria delle opere di urbanizzazione – Acquedotto e Metano (1:2000)
- Tav. 7 - Planimetria delle opere di urbanizzazione – Elettricità e Telefonia (1:2000)
- Tav. 8 - Planimetria delle opere di urbanizzazione – Pubblica illuminazioni (1:2000)
- Tav. 9 - Particolari tipo delle opere di urbanizzazione (1:2000)
- Tav. 10 - Comparti edificatori e numerazione dei lotti (1:2000)
  - Documentazione fotografica;
  - Norme tecniche di attuazione;
  - Relazione Illustrativa;
  - Computo metrico estimativo aggiornato delle opere di urbanizzazione da realizzare;
  - Schema tipo di convenzione

In caso di contrasto fra i contenuti riportati nelle diverse tavole del presente P.P.E., prevalgono le rappresentazioni grafiche riportate in scala maggiore su quelle riportate in scala minore.

In caso di contrasto tra i contenuti del PPE rappresentati nei grafici e quelli contenuti delle norme di attuazione, prevalgono queste ultime.

### ART.3 - INDICI-PARAMETRI-DISTACCHI-QUOTE DI IMPOSTA

Tutte le costruzioni dovranno rispettare i seguenti indici e parametri che risultano prescrittivi:

- superficie coperta massima (comprese tettoie e porticati ed escluse le sole superfici coperte da pensiline a sbalzo) :  
50% della superficie del lotto, salvo quanto più avanti specificato per le aree destinate a servizi;
- per i vari comparti edificatori le altezze massime consentite sono quelle già prefissate dal P.P.E. approvato con riferimento ai diversi sub-comparti edificatori:
  - 1) comparto 1 altezza massima pari a ml 9,00 per gli edifici per attività produttive e ml 12,00 per le zone destinate ad uffici;
  - 2) comparti 2 e 3 altezza massima pari a ml 12,00;
  - 3) zona di completamento dell'area industriale prevista dalla Variante generale al P.R.G., approvata con D.P.G.R. n. 138 del 26/7/2004 altezza massima pari a ml 10,50.
- distanza dalle strade e dai confini dei lotti urbanistici come precisate nella tavola n° 3b; ove il distacco non è precisato in planimetria, la distanza minima dai confini dovrà essere pari a metà dell'altezza e comunque non inferiore a m. 5.00; in caso di ampliamento o di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti dovranno comunque essere rispettate le distanze minime dalle strade e dai confini dei lotti urbanistici prescritte dal presente P.P.E.;
- Superficie coperta massima degli edifici all'interno del lotto:  
per gli edifici o i corpi di fabbrica di nuova costruzione con più di un piano la superficie coperta massima sarà determinata sommando a quella del piano terra il 50% di quella del o dei piani superiori, con esclusione di quelli specificatamente destinati a servizio degli impianti di cicli di produzione particolari e di quelli costituenti volumi tecnici (serbatoi, centrali tecnologiche, locali macchine, ascensori, montacarichi e simili).

Per quanto riguarda la superficie coperta massima riferita ai fabbricati posti nelle aree per servizi, si rimanda a quanto indicato all'Art.11 - Lotti destinati a servizi a pag. 9.

Gli allineamenti degli edifici prescritti nella tavola n° 3b non si riferiscono ad eventuali pensiline a sbalzo o ad altri aggetti.

Sono ammesse deroghe ai limiti di altezza come sopra prefissata secondo le procedure previste dal regolamento edilizio vigente.

All'interno di ogni singolo lotto dovranno essere previste idonee aree a sosta privato in relazione alle caratteristiche ed esigenze dell'attività prevista. Dovranno inoltre essere previste aree a parcheggio privato nella misura di 1 mq ogni 10 mc per le porzioni di edificio destinate ad uffici o ad alloggio di custodia.

Le quote di spiccatto degli edifici dovranno essere fornite dall'U.T.C. competente prima dell'inizio dei lavori, in rapporto alle livellette delle adiacenti strade esistenti ed in progetto oltre che in rapporto alle quote di spiccatto dei fabbricati già esistenti sui lotti contigui.

#### ART.4 - PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL P.P.E.

Tutte le previsioni contenute nel P.P.E. hanno valenza decennale a far data dalla avvenuta pubblicazione nel BUR della delibera di approvazione.

Tutte le opere in esso previste hanno il carattere del pubblico interesse e sono pertanto da considerarsi quali opere indifferibili ed urgenti.

Il PPE potrà essere attuato anche dai privati — previa convenzione con il Comune — per sub-comparti omogenei così come individuati nella Tavola n° 10.

## TITOLO II° NORME GENERALI DI ZONA

---

### ART.5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Sono definite, ad ogni effetto, opere di urbanizzazione primaria, secondo l'art. 4 della Legge 29/09/1964 n° 847:

- a) strade interne alla zona destinata ad insediamenti industriali dal P.R.G.
- b) spazi di sosta e di parcheggio
- c) fognature
- d) rete idrica
- e) metanodotto
- f) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas
- g) pubblica illuminazione
- h) spazi di verde ornamentale.

Ai fini dell'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, il Comune applica gli strumenti legislativi vigenti.

### ART.6 - DESTINAZIONE DELLE AREE

Le destinazioni delle aree previste nel presente piano, come indicato nella Tavola 3b, sono le seguenti:

- Lotti da edificare
- Lotti già edificati, da completare
- Lotti con edifici già esistenti in contrasto con la destinazione di zona
- Lotti destinati a Servizi
- Strade veicolari, pedonali e ciclabili
- Parcheggi
- Verde pubblico
- Verde privato

### ART.7 - LOTTI DA EDIFICARE

Tali lotti sono destinati alla realizzazione di insediamenti produttivi industriali e artigianali.

In tali lotti è ammessa, contestualmente o successivamente alla realizzazione dei locali o corpi di fabbrica specificamente destinati alla attività produttiva, la realizzazione di locali o corpi di fabbrica destinati ad uffici aziendali o ed eventuali attività complementari o di un alloggio di custodia, quest'ultimo con una superficie utile massima di mq. 160.

Nei lotti del sub-comparto 1 e nel sub-comparto 2, sono ammessi anche insediamenti di tipo artigianale.

Nell'ambito dell'ingombro massimo di edificazione indicato per ogni singolo lotto nella Tav. n° 3b, potranno essere costruiti anche insediamenti costituiti da più corpi di fabbrica. In tal caso dovrà comunque essere sempre rispettato l'indice di copertura massima pari al 50% della superficie complessiva del lotto nonché la distanza tra i diversi corpi di fabbrica pari a ml 10,00 e la distanza minima dai confini prescritta dal presente piano e dal Regolamento Edilizio comunale vigente.

E' possibile l'accorpamento di più lotti contigui da considerare quindi come unico lotto. In tale caso le distanze dai confini debbono intendersi riferite alle distanze dai lotti accorpati.

Gli impianti industriali, i cui processi di lavorazione danno luogo a formazione di fumi od esalazioni nocive, dovranno essere dotati di opportuni impianti di depurazione.

#### ART.8 - LOTTI GIÀ EDIFICATI DA COMPLETARE

Nelle planimetrie sono indicati, per ogni impianto esistente confermato, l'estensione definitiva del lotto di pertinenza e l'ingombro massimo che potranno avere gli ampliamenti degli insediamenti esistenti.

Sono esclusi da tale limite i serbatoi e le centrali di impianto elettrico, termico ed idrico se isolati dall'edificio destinato ad attività produttiva, nonché le tettoie per le zone di parcheggi. e di deposito all'aperto.

Per gli edifici esistenti da trasformare sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, consolidamento nonché interventi di ristrutturazione edilizia; è altresì consentita la loro demolizione e ricostruzione nei limiti di massimo ingombro prefissati dal piano.

Le destinazioni ammesse sono quelle già previste agli Art.7 - Art.12 -.

In alcuni dei lotti individuati nei diversi sub-comparti del PPE esistono insediamenti produttivi legittimati che, pur essendo conformi alla destinazione d'uso prescritta, non risultano contenuti negli allineamenti di massima edificazione prescritti per i relativi lotti. Per tali edifici é ammesso il

mantenimento allo stato attuale senza modificazioni né aggiunte. Nel caso di ampliamento di tali edifici dovranno essere comunque rispettati gli allineamenti prescritti.

#### ART.9 - LOTTI CON EDIFICI GIÀ ESISTENTI IN CONTRASTO CON LA DESTINAZIONE DI ZONA.

All'interno della zona destinata ad insediamenti produttivi dal P.R.G. originario e nella quale opera il presente P.P.E. si trovavano, all'atto della approvazione del PPE originario, alcuni edifici abitativi — in prevalenza agricoli — in contrasto quindi con la destinazione d'uso prevista dal PRG.

Nelle planimetrie tali edifici sono specificatamente indicati con le aree catastali ad essi pertinenti.

Tali edifici seguiranno per le loro trasformazioni le prescrizioni sotto indicate e che potranno essere:

1. di conservazione dello stato di fatto attuale a tempo indeterminato, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, senza modifiche né aggiunte;
2. di conservazione allo stato di fatto attuale a tempo indeterminato, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e consolidamento, di ristrutturazione edilizia con cambio della destinazione d'uso originaria, per uffici al servizio delle attività produttive e di ampliamento fino al raggiungimento del 50% della superficie dell'area di pertinenza. L'ampliamento può essere realizzato con un corpo di fabbrica disgiunto dall'edificio originario preesistente o in aderenza al medesimo. Per la parte in ampliamento, il limite dell'altezza dell'edificio dovrà essere quello previsto per il sub comparto ove il medesimo è inserito.
3. di trasformazione ad uso commerciale, anche con aggregazione di superfici coperte esistenti nella stessa area di pertinenza e loro incremento fino al raggiungimento del 50% della superficie coperta dell'area di pertinenza. Per la porzione in ampliamento il limite di altezza massimo sarà quello dell'edificio preesistente.

In caso di trasformazione ad uso commerciale dovranno essere comunque reperite nell'ambito del lotto anche le superfici a standard previste dalla normativa regionale in vigore.

4. di trasformazione in edifici a carattere produttivo con superficie coperta massima pari al 50% della superficie del lotto di pertinenza; In tale caso dovranno essere rispettate tutte le norme stabilite dall'Art.3 -.

## ART. 10 - ALTRI EDIFICI ESISTENTI

Tutti gli altri edifici di qualunque tipo realizzati dopo la data di adozione del P.P.E. originario, in contrasto con le previsioni dettate dal P.P.E. originario non potranno godere di provvedimenti di sanatoria a nessun titolo e ove gli stessi ricadono negli ambiti interessati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, verde pubblico ecc.) per la loro demolizione non potranno dare luogo ad alcun diritto di risarcimento.

Tali costruzioni dovranno pertanto essere demolite a cura e spese dei proprietari e in caso di inadempienza il Comune dovrà sostituirsi al proprietario eseguendo d'ufficio le demolizioni ed imputando al medesimo i relativi costi a norma di legge.

## ART. 11 - LOTTI DESTINATI A SERVIZI

Sono presenti nel PPE quattro aree destinate a servizi, indicate nella Tav. n° 3b - Planimetria con il simbolo S1, S2, S3 ed S4.

Le caratteristiche di tali lotti sono le seguenti:

S1. In tale lotto è in corso di realizzazione un edificio da destinare a servizi privati ed in particolare a ristorazione, caffetteria, sala riunioni o svago, sportello bancario oltre che ad attrezzature in genere di servizio per le aziende produttive. E' esclusa per esso la destinazione turistico-ricettiva.

Tale edificio, vincolato al rispetto del massimo ingombro previsto nella Tav. n° 3b, ha superficie coperta pari a mq 800 e altezza massima pari a ml 8,00.

In sede di realizzazione sono stati reperiti gli standard aggiuntivi da destinare a parcheggio, secondo i disposti dettati dalla vigente normativa regionali in materia, oltre a quelli pari ai circa 480 mq già indicati nella tavola n° 3b con il simbolo "Ps".

Lo standard di verde pubblico può ritenersi soddisfatto dallo standard generale previsto nel piano.

S2. In tale lotto potrà essere realizzato un edificio da destinarsi a servizi privati ed in particolare a ristorazione, caffetteria, sala riunioni o svago, sportello bancario oltre che ad attrezzature in genere di servizio per le aziende produttive. Tale edificio potrà avere una superficie coperta massima pari a mq 2500 ed una altezza massima pari a ml 8,50. Nella costruzione di tale edificio dovrà essere rispettato il massimo ingombro previsto nella Tav. n° 3b.

In sede di realizzazione dovranno essere reperiti, anche in lotti limitrofi, eventuali standard aggiuntivi da destinare a parcheggio, anche su più livelli, secondo i disposti dettati dalla vigente normativa regionali in materia.

Lo standard di verde pubblico può ritenersi soddisfatto dallo standard generale previsto nel piano.

S3. In tale lotto potrà essere realizzato un edificio pubblico da destinarsi ad attività culturali, di svago ed esercizio sportivo. Tale edificio potrà avere una superficie coperta massima pari a mq 1300 ed un'altezza massima di ml 9,50 da posizionarsi, in sede di progettazione esecutiva, nell'area destinata a verde V1 all'interno dell'ingombro planimetrico derivante dal rispetto delle distanze minime come previsto nella Tav. n° 3b.

S4. In tale lotto potrà essere realizzato un edificio da destinarsi a commerciale – direzionale o servizi privati ed in particolare a ristorazione, caffetteria, sala riunioni o svago, sportello bancario oltre che ad attrezzature in genere di servizio per uffici pubblici o pubbliche attività. Tale edificio potrà avere una superficie coperta massima pari a mq 930, computata così come all'art. 3 delle presenti N.T.A., ed un'altezza massima pari a ml 9,50; in ogni caso dovranno essere reperiti nell'ambito del singolo lotto o di lotti limitrofi standard aggiuntivi secondo i disposti dettati dalla vigente normativa regionale, lo standard di verde pubblico può ritenersi soddisfatto dallo standard generale previsto nel piano.

#### ART. 12 - DESTINAZIONE D'USO

La zona oggetto del presente PPE è prevalentemente destinata alla realizzazione di insediamenti produttivi.

E' consentita in ciascun lotto la destinazione commerciale tipologie M1/A e M2/A così come definite all'art. 69 L.R. 15/2010 con superficie coperta inferiore a mq 1'500 al netto di quella destinata ad uffici, servizi ed eventuale alloggio di custodia. In questo caso le zone a parcheggio, a servizio esclusivo dell'insediamento, dovranno rispettare quanto prescritto dalle vigenti NTA di PRG.

In ogni caso dovranno essere reperiti nell'ambito del singolo lotto o di lotti limitrofi standard aggiuntivi secondo i disposti dettati dalla vigente normativa regionale.

#### ART. 13 - VERDE PRIVATO

Le superfici indicate a verde privato riguardano le aree di pertinenza di edifici residenziali non interessati da interventi di trasformazione industriale. Tali aree dovranno essere mantenute a “verde” di pertinenza degli edifici esistenti e per gli edifici ricompresi in esse saranno permessi gli interventi previsti dalla L.R. 18 febbraio 2004 n.1 art. 3 comma 1 lettere a) b) c) d).

#### ART.14 - INFRASTRUTTURE VIARIE

La tipologia delle sedi stradali in progetto é prescrittiva per quanto riguarda le caratteristiche delle sezioni trasversali tipo e dei tracciati, rappresentati nelle planimetrie 1:2000 e negli altri elaborati grafici.

#### ART.15 - AREE A VERDE PUBBLICO

Le zone destinate dal PPE a verde pubblico, a norma dell'art. 61 della L.R. 24 marzo 2000 n° 27, dovranno essere realizzate come sotto indicato.

In esse la superficie sarà a manto erboso con sentieri pedonali a ghiaietto ed eventuali spazi lastricati.

Tali zone dovranno essere piantumate con alberi sparsi o a filari e con essenze arboree cespugliate da reperire tra quelle previste dall'abaco del PTCP.

Le essenze arboree saranno scelte tra le seguenti:

- Quercia (querqus nelle varie specie locali)
- Leccio (querqus ilex)
- Acero (acer campestri o negundo)
- Platano (platanus acerifolia o orientalis)
- Tiglio (tilia plathyphyllos o cordata)
- Bagolaro (celtis australis)
- Pioppo cipressino (populus nigra italica)
- Ontano (alnus glutinosa)
- Salice (salix alba)

E' esclusa in esse la messa a dimora di qualsiasi varietà di "*pinus*" e di qualsiasi varietà di "*cupressus arizonica*" anche per siepi.

E' ammesso il limitato impiego di alberi ornamentali tradizionali, quali, ad esempio, la "*magnolia*" e i vari "*prunus*" da fiore.

Per le siepi saranno preferiti il "*lauro*" (laurus nobilis), il "*lauro ceraso*" (prunus laurocerasus) il "*ligustro*" (ligustrum japonica o sinense).

### TITOLO III° - SISTEMAZIONI ESTERNE

---

#### ART.16 - ACCESSI E RECINZIONI DEI LOTTI

Gli accessi ai lotti dovranno essere realizzati indicativamente nelle posizioni precisate nella Tav.3b. La loro posizione ed il loro numero definitivo, dovranno comunque essere precisati in sede di progettazione esecutiva. La loro realizzazione dovrà comunque tener conto anche delle norme del Nuovo Codice della Strada.

La quota dell'accesso sarà tale da non consentire l'afflusso delle acque pluviali della strada all'interno del lotto e le pendenze ed il sistema di smaltimento delle

acque interne del lotto dovrà essere tale da non far affluire sulla strada le acque delle precipitazioni meteoriche insistenti su di esso. I cancelli dovranno essere arretrati dal confine stradale.

Le recinzioni dei lotti dovranno essere realizzate così come di seguito indicato:

a) verso le strade pubbliche:

con muretti di mattoni, o pietrame o conglomerato cementizio a vista, di altezza non superiore a m 0,50 sul piano stradale. La recinzione dovrà essere realizzata a filo strada.

L'altezza totale della recinzione, non superiore a ml.2,00, può essere raggiunta con apposizione di cancellata, realizzata in ferro verniciato con elementi dritti verticali.

E' vietato l'uso di reti metalliche leggere.

b) fra lotti contigui:

con muretti della stessa altezza di quelli indicati al punto a) con soprastante rete metallica o cancellata in ferro verniciato con elementi dritti verticali o con grigliato in acciaio elettroforgiato fino all'altezza di ml.2,00 sopra indicata o secondo gli accordi fra confinanti.

#### ART. 17 - ALBERATE NELL'INTERNO DELLA ZONA INDUSTRIALE.

All'interno della zona industriale, nelle fasce di rispetto delle strade, lungo le sedi stradali, ove indicato nella Tavola 3b, e nei perimetri dei parcheggi, dovranno essere realizzate aree verdi con piantate di alberi a filari usando le essenze già specificate all'Art.15 -Aree a verde pubblico delle presenti N.T.A secondo i disposti dettati dall'art. 61 della L.R. 27/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli spazi inedificati, di pertinenza dei nuovi insediamenti, dovranno inoltre essere adeguatamente progettati in sede esecutiva e prevedere la piantumazione di alberature di essenze autoctone al fine di integrare l'architettura delle nuove costruzioni ed al fine di contenere gli impatti visuali prodotti dagli insediamenti industriali, creando nei lotti spazi paesisticamente qualificati.

Ai sensi dell'art. 61 della L.R. 27/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, il rilascio della agibilità degli insediamenti produttivi è subordinato anche alla verifica della avvenuta messa a dimora delle alberature e della avvenuta sistemazione delle superfici non edificate.

#### ART. 18 - AREE DI RISPETTO DELLE STRADE STATALI E PROVINCIALI.

Le aree di rispetto delle strade statali e provinciali di pertinenza dei lotti, fissate dal P.R.G., dovranno essere di massima sistemate a prato o piantumate con

cespugli di essenze autoctone. Potranno essere altresì utilizzate per piazzali e parcheggi a servizio dei limitrofi lotti di pertinenza integrati in un organico progetto con le aree a verde.

#### ART.19- SMALTIMENTO ACQUE

La rete fognale pubblica è separata per acque pluviali e acque nere.

Le acque pluviali dovranno essere immesse nei collettori; prima della uscita dal lotto dovrà essere realizzato un pozzetto ispezionabile, di decantazione e sgrigliatura, di adeguate dimensioni; la griglia, in acciaio zincato, sarà con maglia tale da trattenere materiali galleggianti di dimensioni superiori ai cm. 3.

Sarà cura del proprietario di ciascun lotto mantenere la pulizia dei pozzetti di decantazione e sgrigliatura in modo da garantire il regolare deflusso delle acque pluviali.

Le acque nere dei servizi igienici e di eventuali cucine saranno immesse nei relativi collettori; per le acque nere all'uscita del lotto dovrà essere realizzato un pozzetto ispezionabile di decantazione e sgrigliatura sifonato, con griglia come al comma precedente.

Gli scarichi nella rete delle acque pluviali di eventuali acque impiegate nei procedimenti di lavorazione industriale dovranno essere realizzati nel rispetto dell'art. 12 della legge 10/05/1976 n° 319.

I particolari della rete di smaltimento delle acque interne al lotto dovranno essere prodotti e verificati prima del rilascio della concessione edilizia.

#### ART.20- ALLACCIO ALLE RETI DI PUBBLICI SERVIZI — IMPIANTI ANTINCENDIO.

Gli allacci alle reti di pubblici servizi di acquedotto, fognatura, gas, elettricità e telefonia dovranno essere approvati dal Comune, sentito il Gestore del servizio interessato. Se il nuovo allaccio comportasse la manomissione della pavimentazione stradale questa dovrà essere ripristinata per l'intera larghezza del tronco stradale interessato e per una lunghezza minima di m. 2,00; i giunti di ripresa dovranno essere perfettamente rettilinei e perpendicolari all'asse della strada.

Ciascun insediamento dovrà essere dotato di impianto antincendio conforme alle norme vigenti e secondo le eventuali specifiche disposizioni dei VV.FF., in relazione alla attività prevista. L'alimentazione degli idranti o di eventuali impianti sprinkler dovrà essere assicurata da serbatoi di dimensioni adeguate. Per gli edifici destinati ad attività non soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi della L. 966/1985 e del D.M. Int. 16/02/1982 (G.U. n° 98/1982), dovranno essere comunque previsti, all'esterno di ciascun edificio, due idranti UNI 45, con

manichetta da m. 30,00, con capacità di erogazione di 120 litri/min. cadauno; il serbatoio di riserva dovrà avere capacità effettiva di 7200 litri.